
Comune di Aidone
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 30 DIC. 2024 immediatamente esecutiva: SI NO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' E DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.

L'anno duemilaventiquattro il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 10:42 nella sede Municipale si è riunito, in seduta pubblica di convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello del Presidente risultano :

			Presenti	Assenti
1	Presidente	CURIA FILIPPO	X	
2	Consigliere	LAVERSA TIZIANA	X	
3	Consigliere	TESPI ANGELO		X <i>giust.</i>
4	Consigliere	PROFETA CONCETTA	X	
5	Consigliere	SUFFIA GIANLORENZO	X	
6	Consigliere	MIRABELLA ALESSANDRA	X	
7	Consigliere	CATALANO GIUSEPPE	X	
8	Consigliere	GANGI SILVIA		X <i>giust.</i>
9	Consigliere	GANGI SONIA	X	
10	Consigliere	PALERMO ZAGARA	X	
11	Consigliere	RACCUGLIA VALENTINA	X	
12	Consigliere	DONATO MARIA	X	
TOTALE			10	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Annabel SOTERA

Assume la Presidenza del Consiglio Filippo CURIA

Risultato che i Consiglieri sono in numero legale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, essendo presente la maggioranza dei consiglieri in carica, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, ai sensi dell'art. 53 L.R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, i responsabili dei servizi interessati, ciascuno per la propria competenza, hanno espresso parere favorevole alla proposta, come in atti.

La seduta è Pubblica

L'Assessore Anziano

[Signature]

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune dal _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale, certifica che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune dal _____¹, senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale

__ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____:

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (Art. 12, c.2, L.R. 44/91).
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (Art. 12, c.1, L.R. 44/91).
- essendo trascorsi _____ gg. dall'inizio della pubblicazione senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

Il Funzionario Comunale

¹ 15 gg. per quelle ordinarie: 60 gg. per lo schema del programma triennale delle opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' E DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO”.

Interviene il Consigliere Gangi Sonia esponendo come hanno avuto modo di leggere la proposta e il Regolamento ed esplicita che a loro avviso vi sono delle incongruenze, tra cui in particolare il richiamo a disposizioni normative pregresse non vigenti e alle linee guida anac del 2012 non più in vigore, mentre le normative sono diverse.

Il Segretario Comunale dice trattarsi di disposizioni pregresse che vengono richiamate nella parte propositiva della proposta di deliberazione, in quanto è stato effettuato un excursus storico delle normative e delle disposizioni afferenti la materia, ma precisa che se si verifica bene nel Regolamento, tra cui ad esempio negli articoli 1 e 2, è citato il nuovo Codice dei Contratti del 2023.

Il Consigliere Gangi Sonia chiede cosa si intenda per albo unico e aperto.

Il Responsabile EQ dell'Area Amministrativa, Sig.ra Copia Rosaria, espone come l'albo sia unico, ma venga suddiviso in differenti sezioni.

Il Sindaco illustra come nella seduta di Consiglio comunale quando è stato trattato il Regolamento la scelta del legale, secondo il regolamento stesso, ricadeva sul Sindaco e dice che non essendo interessata a procedere alla nomina, in funzione dei requisiti che verranno evidenziati nel curriculum il legale verrà nominato dal dirigente facendo riferimento all'albo istituito.

Il Consigliere Gangi Sonia espone come vi sia un errore nel Regolamento all'art. 12, comma 10 quando si dice che il Responsabile del servizio provvede all'impegno di spesa e alle relative liquidazioni solo a seguito di emissione della fattura, in quanto per l'impegno di spesa non è necessaria la fattura.

Il Presidente del Consiglio Curia esce dall'aula alle ore 11:20, per cui in aula sono presenti numero 9 Consiglieri e presiede in sostituzione il Vice Presidente del Consiglio Laversa T.

Il Consigliere Gangi Sonia continua parlando dell'errore emerso.

Il Responsabile EQ dell'Area Amministrativa espone come sia necessaria la fattura solo per la liquidazione.

Il Consigliere Profeta interviene dicendo di non volersi sentire presa in giro.

Il Consigliere Palermo soggiunge come si stia parlando di una eventuale modifica del regolamento.

Il Consigliere Profeta dice essere il secondo consiglio ove si discute del regolamento.

Il Consigliere Gangi Sonia risponde dicendo che stanno esplicitando le criticità emerse, e che loro voteranno sfavorevolmente.

Il Consigliere Profeta aggiunge come sia discutendo in maniera tranquilla.

Rientra in aula il Presidente del Consiglio Curia, per cui sono presenti in aula numero 10 Consiglieri Comunali.

Il Consigliere Gangi Sonia illustra come secondo lei gli interventi sono stati spropositati.

In base agli interventi il Presidente del Consiglio richiama l'ordine in aula.

Il Consigliere Palermo chiede al Consigliere Profeta di fare interventi coerenti con il punto posto all'ordine del giorno, in quanto fanno sempre riferimento negli interventi alle amministrazioni precedenti, dunque invita a guardare ciò che hanno fatto loro e ai loro errori.

Accavallandosi gli interventi in aula il Presidente raccomanda di parlare uno alla volta.

Il Consigliere Profeta espone come intervenga sui punti posti all'ordine del giorno e poi vi è la libertà di pensiero.

Il Presidente del Consiglio invita in consiglieri comunali a non battibeccare e non parlarsi addosso e dice che si è superato il problema.

Il Consigliere Gangi Sonia espone come hanno notato delle incongruenze anche lessicali e li stanno enunciando, in quanto si fa poco riferimento ai principi del nuovo codice dei contratti, quali il principio di risultato e dell'accesso al mercato.

Esce dall'aula alle ore 11:29 il Consigliere Palermo Z., per cui rimangono in aula n. 9 Consiglieri comunali.

Il Consigliere Gangi Sonia continua l'intervento dicendo che studiando l'argomento e da focus recenti in materia vi sono delle pronunce della giurisprudenza contabile che qualificano illegittimi gli incarichi generici ai legali per ottenimento di pareri, e siccome non ha letto nel regolamento della possibilità che i pareri possano essere forniti all'Ente da parte del Segretario Comunale, lo stesso è contrario in quanto tali pronunce prevedono che in una prima fase di consulenza il parere possa essere fornito dal Segretario Comunale a maggior ragione per risparmiare, anziché dare le consulenze ad avvocati. Prosegue dicendo come l'incarico all'avvocato sia di fiducia e che si può derogare talvolta al principio di rotazione, però sostiene come la proposta sia carente alla luce dell'ultima normativa e al nuovo Codice dei contratti.

Il Consigliere Profeta chiede alla Consiglieria Gangi in merito a cosa non voleva essere complice.

Il Consigliere Gangi Sonia espone trattarsi di lessico italiano.

Il Presidente invita all'ordine l'aula e dice che la discussione è chiusa, che non si possono consentire dibattiti e invita a parlare uno alla volta.

Rientra in aula alle ore 11:34 il Consigliere Palermo Z., per cui i Consiglieri presenti in aula sono n. 10.

Non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire il Presidente pone in votazione la proposta, che a seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano viene approvata a maggioranza dei presenti con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 10

Consiglieri favorevoli n. 6: Curia, Laversa, Profeta, Suffia, Mirabella, Catalano.

Consiglieri contrari :Ø

Consiglieri astenuti n. 4: Gangi Sonia, Palermo, Raccuglia, Donato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' E DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO”**;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile sulla stessa in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile sulla stessa in ordine alla regolarità contabile;

Uditi i vari interventi;

Preso atto dell'esito delle votazioni come sopra riportati;

DELIBERA

1. **Di approvare**, a maggioranza dei votanti, la proposta di deliberazione avente ad oggetto **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' E DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO”**.

Si passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.



Comune di Aidone
 Regione Siciliana
 Libero Consorzio Comunale di Enna

Area Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' E DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.

Responsabile dell'Area :

Data 23-12-2024

Il Responsabile del procedimento



Il Responsabile dell'Area


Josiane Polig

L'ASSESSORE AL RAMO

Approvata nella seduta del 30-12-2024 Immediatamente esecutiva: SI NO

IL SINDACO PRESIDENTE

Luigi Camp



IL SEGRETARIO COMUNALE

Abel Soto

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica, e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;

VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE.

in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 23-12-2024



Il Responsabile dell'Area

[Signature]

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì, _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dalla L.R. 30/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 23-12-2024



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

[Signature]

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, della L.R. 48/1991, si attesta la copertura finanziaria della spesa occorrente:

Somma da impegnare Euro _____ Competenza

Addì, _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267, che definisce le attribuzioni dei consigli comunali quali organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo, tra cui rientra l'adozione di regolamenti;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Richiamato l'art. 5 dello Statuto Comunale a tenore del quale il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate, nelle materie di competenza riservata dalla legge agli enti locali e in tutte le altre materie di competenza comunale;

Considerato che ai sensi della citata disposizione i regolamenti vengono approvati dal Consiglio Comunale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla loro ripubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva;

Rilevato che il Comune di Aidone, nello svolgimento delle attività istituzionali, è chiamato, altresì, ad agire o resistere in giudizio dinanzi alle diverse corti giurisdizionali, con la relativa necessità di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente da parte di legali esterni;

Atteso, infatti, che il Comune di Aidone non dispone di un Ufficio Legale e, pertanto, al fine di assicurare la difesa degli interessi e dei diritti dell'Ente nelle sedi giudiziarie, occorre procedere al conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio a professionisti esterni iscritti all'Albo professionale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 18/08/2016, con cui sono state adottate le *“Linee guida per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni al Comune di Aidone – Registro (short list avvocati) – APPROVAZIONE”*, con la quale si è provveduto ad approvare le linee guida con cui nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, e trasparenza si è inteso disciplinare l'istituzione di un elenco di professionisti cui poter attingere per il conferimento degli incarichi;

Tenuto conto degli interventi legislativi susseguitisi in materia di incarichi professionali, tra cui:

- l'art. 9 del D.L. n. 1/2012 (decreto Monti), per il quale il professionista può liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente con l'unico parametro della congruità rispetto all'importanza dell'opera prestata;
- il D.Lgs. n. 50/2016, art. 17, lett. d) a tenore del quale la rappresentanza legale è definita quale servizio escluso dalla applicazione delle disposizioni di cui al codice, ma soggetto ai principi di cui all'art. 4 dello stesso;
- le Linee Guida n. 12 ANAC, secondo cui rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante procedura aperta, che tenga conto, in quanto compatibili, dei principi di cui all'art. 4 del Codice;

- la pronuncia C-264/2018 della Corte di Giustizia UE, secondo cui è legittimo che i servizi legali di patrocinio siano esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva UE 2014/24 in materia di appalti pubblici;
- l'art. 19-quaterdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 in forza del quale la pubblica amministrazione in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, disposizione successivamente abrogata ad opera dell'art. 12, comma 1 della legge 21 aprile 2023, n. 49;
- il Decreto Ministeriale n. 37/2018 con cui è stato adottato il Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- il Decreto Ministeriale n. 147 del 18 agosto 2022, recante Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- la legge n. 49 del 21/04/2023, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

Richiamato l'art. 56 co.1 let. h) del D.lgs n. 36 del 31/03/2023 a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:

- “h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*
- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:*
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;*
 - 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*
 - 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*
 - 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 29 maggio 2024, con cui è stata rinviata la deliberazione recante “*Approvazione regolamento comunale che disciplina le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'Ente*”;

Considerato che sono state apportate delle modifiche al Regolamento presentato con la proposta di deliberazione sopra citata;

Evidenziato che occorre procedere all'adozione del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità e dei criteri per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per la difesa e la rappresentanza in giudizio, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso che occorre procedere, altresì, all'approvazione in sede di prima attuazione dell'avviso pubblico per la tenuta e l'aggiornamento del Registro degli Avvocati, del fac simile di domanda e del modello di disciplinare di incarico, di cui rispettivamente agli allegati A, B e C per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che ogni anno occorrerà provvedere all'aggiornamento dell'Albo dei legali patrocinatori del Comune predisposto, al fine di consentire ai professionisti l'iscrizione allo stesso, per cui si demandano gli adempimenti conseguenti al Responsabile di Area presso il quale è incardinato il servizio contenzioso;

Ritenuto che dal suddetto elenco aperto di legali di fiducia si potrà attingere per l'affidamento degli incarichi di difesa dell'Ente, di dipendenti o di amministratori soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio ovvero connesse al mandato politico, nel pedissequo rispetto della normativa vigente in materia;

Considerato, infatti, che nel caso di scelta del professionista tra gli iscritti al suddetto albo, ferma ed impregiudicata la valutazione in merito alla sussistenza di un conflitto di interessi fra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce espressione del comune gradimento di cui alle disposizioni del CCNL;

Rilevato che i professionisti si dovranno adeguare, per quanto attiene al compenso, ai valori minimi di cui al D.M 147/2022;

Acclarato che la decisione in merito all'opportunità di attivarsi o di resistere in giudizio è incardinata nella competenza della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio competente e previa relazione espositiva delle ragioni di fatto e di diritto che rendano necessaria la costituzione o la resistenza in giudizio, e che l'individuazione del professionista secondo le singole specializzazioni dell'incarico, viene effettuata ad opera del Responsabile dell'Area competente attingendo dall'elenco, salvo le eccezioni statuite nel regolamento stesso;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto Comunale;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.M 147/2022;
- la Legge n. 49 del 21/04/2023;

PROPONE

1. **Di richiamare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di approvare** il “Regolamento comunale per la disciplina delle modalità e dei criteri per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per la difesa e la rappresentanza in giudizio”, nonché l'allegato A inerente l'avviso pubblico per la l'istituzione del Registro degli Avvocati, l'allegato B contenente il fac simile di domanda e l'allegato C contenente il modello di disciplinare di incarico, tutti allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **Di dare atto** che il Regolamento approvato entrerà in vigore decorsi 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio online dell'Ente successivamente all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione;
4. **Di demandare** al Responsabile EQ dell'Area Affari Generali, presso il quale è incardinato il servizio contenzioso, tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto tra cui l'istituzione del Registro degli Avvocati, mediante pubblicazione di apposito avviso approvato con

determinazione dirigenziale;

5. **Di pubblicare** il presente provvedimento ed annessi allegati all'Albo pretorio online, nonché nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

6. **Di dare atto** che il presente Regolamento, una volta entrato in vigore andrà ad abrogare ogni altra disposizione regolamentare in materia di rappresentanza in giudizio dell'Ente.



Comune di Aidone
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE MODALITA' E DEI
CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI
ESTERNI ALL'ENTE PER LA DIFESA E LA
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento;
- Art. 2 - Individuazione dei servizi legali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento;
- Art. 3 - Istituzione dell'Albo degli Avvocati patrocinatori del Comune;
- Art. 4 - Requisiti per l'inserimento nell'Albo
- Art. 5 - Modalità di iscrizione all'Albo Comunale
- Art. 6 - Modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dell'Albo
- Art. 7 - Cancellazione dall'Albo
- Art. 8 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo
- Art. 9 - Deroghe al criterio della rotazione
-
- Art. 10 - Contenuto minimo dell'atto di incarico
-
- Art. 11 - Obblighi del professionista incaricato
-
- Art. 12 - Compenso professionale e spese
-
- Art. 13 - Registro degli incarichi
- Art. 14 - Pubblicità
- Art. 15 - Tutela della privacy
- Art. 16 - Norme finali

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, requisiti e la procedura per il conferimento di incarichi di patrocinio, di assistenza legale e di rappresentanza in giudizio, in arbitrati, conciliazioni e mediazioni dell'Amministrazione Comunale di Aidone (EN) dinanzi agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado, nonché incarichi di consulenza e di assistenza.
2. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità le modalità e i criteri per l'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 56, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici, esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni del codice relative ai settori ordinari, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
3. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune di Aidone in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
4. Il Regolamento disciplina, altresì, le modalità per l'istituzione, l'utilizzo, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo dei professionisti legali esterni del Comune di Aidone.
5. Il presente regolamento si applicherà a tutte le liti che si instaureranno a seguito della sua entrata in vigore ed ai relativi incarichi conferiti.

Art. 2 - Individuazione dei servizi legali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le seguenti tipologie di incarico per i servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023:
 - a) patrocinio legale conferito in relazione ad una specifica lite già instaurata;
 - b) servizi di assistenza e consulenza legale che siano preparatori alla difesa dell'Ente nell'ambito di un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale, purché in presenza di un indizio concreto o di una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento. In questo caso deve essere già individuabile uno specifico procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l'Amministrazione intende valutare l'attivazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si può considerare indizio concreto il caso in cui l'Amministrazione intenda valutare la fondatezza di pretese avanzate nei propri confronti da parte di soggetti terzi, le possibili strategie difensive e l'eventuale opportunità di addivenire a conciliazione, o il caso in cui l'Ente abbia ricevuto atto di messa in mora o altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione. Invece, la probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziale, arbitrale o di conciliazione può sussistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quando la questione sia oggetto di oscillazioni giurisprudenziali o quando rientri in una fattispecie analoga a precedenti, già oggetto di contenzioso pregresso.

Art. 3 - Istituzione dell'Albo degli Avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni per la rappresentanza e la difesa degli interessi del Comune di Aidone è istituito apposito Albo di professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Area Amministrativa, ove è incardinato il servizio contenzioso, secondo le modalità descritte nei successivi commi.

2. L'Albo è unico, aperto e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- **SEZIONE A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO:**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Consiglio di Stato – Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche;

- **SEZIONE B – CONTENZIOSO CIVILE:**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace – Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Civile;

- **SEZIONE C – CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO:**

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del Lavoro – Corte di Appello – Cassazione Civile.

- **SEZIONE D – CONTENZIOSO PENALE:**

Assistenza e patrocinio presso Giudice di pace – Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Penale.

- **SEZIONE E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO:**

Assistenza e patrocinio presso la Commissione Tributaria di primo grado – Commissione Tributaria di secondo grado – Cassazione.

- **SEZIONE F – CONTENZIOSO CONTABILE**

Assistenza e patrocinio dinanzi alla Corte dei Conti a difesa dell'Ente

- **SEZIONE G - CONTENZIOSO SOCIETARIO:**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili Tribunale – Corte di Appello e Cassazione.

3. L'iscrizione nell'Albo suddiviso in sezioni avviene in ordine alfabetico su richiesta del professionista, singolo o associato.

4. L'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa, ove è incardinato il servizio contenzioso, di apposito avviso pubblico sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Avvisi e nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

5. Detto Albo verrà aggiornato annualmente e chiunque potrà presentare istanza durante il periodo di pubblicazione stesso.

6. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico nelle apposite sezioni e l'iscrizione nello stesso non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale o di merito e non comporta alcun diritto all'incarico per il professionista.

7. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte dei dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio o connesse al mandato politico, con efficacia non vincolante, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui al CCNL. In tal caso, al difensore nominato dal dipendente saranno corrisposti i compensi ai valori minimi come da D.M. 13/08/2022, n. 147.

8. L'Ente si riserva, in via eccezionale e con adeguata motivazione, la facoltà di affidare incarichi di servizi legali a Professionisti non inseriti nell'Albo nei giudizi di rilevante importanza e/o complessità, che richiedano prestazioni di altissima specializzazione, elevata esperienza o competenza tecnica, da intendersi quale competenza nella materia oggetto del contenzioso o nella questione rilevante per la sua soluzione.

9. L'Ente garantisce in ogni caso l'equa ripartizione degli incarichi al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.

Art. 4 - Requisiti per l'inserimento nell'Albo

1. L'iscrizione nell'elenco avviene su domanda del professionista interessato contenente l'indicazione delle sezioni (non più di tre) in cui si desidera essere iscritto, per cui nel caso in cui si indichino più di tre sezioni, verranno considerate le prime tre elencate.

2. Nell'Albo di cui al precedente articolo 3 possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente, né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;

d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni.

f) assenza di conflitto di interessi con il Comune di Aidone, anche potenziale, consistente nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro il Comune di Aidone e nell'impegnarsi a non assumere per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco e fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell'Ente, con la precisazione che nel caso si tratti di studio associato detta condizione deve essere soddisfatta da tutti i legali che ne fanno parte;

g) non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, o del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, né avere cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione procedente;

h) non aver rappresentato controparti in controversie contro il Comune di Aidone negli ultimi due anni in cause di diritto civile, penale, amministrativo ed in procedimenti stragiudiziali e fintanto che i giudizi siano pendenti;

i) non essere stati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 444 cpp per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per reati contro la pubblica amministrazione o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

l) non avere commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova nell'esercizio della propria attività professionale;

m) non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

n) essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione vigente;

o) essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;

p) non avere subito provvedimenti giudiziari, né avere in corso procedimenti in sede giudiziale, di condanna per inadempimenti contrattuali afferenti incarichi assunti con una pubblica amministrazione;

q) non avere in corso procedure di verifica e di accertamento da parte della Corte dei Conti, relativamente ad atti o fatti compiuti nell'espletamento di incarichi professionali conferiti da una pubblica amministrazione, per danno erariale;

r) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni; di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal d.lgs 159 del 2011;

s) insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 a 98 D.Lgs. 36/2023;

t) essere in possesso dell'assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, in corso di validità;

u) avere preso visione e impegnarsi a rispettare le disposizioni del Codice di Comportamento vigente nel Comune di Aidone;

v) avere preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

3. In caso di associazione di professionisti o di società tra avvocati, i requisiti per l'inserimento nell'Albo dell'Ente devono essere posseduti da ciascuno dei professionisti associati/soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali.

4. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e devono perdurare durante tutto il periodo di iscrizione nell'Albo.

5. Non è consentito, a pena di esclusione, ad uno o più professionisti che facciano parte di uno studio associato o di una società di professionisti, essere iscritto all'Albo singolarmente e, contemporaneamente, come rappresentante di uno studio associato o di una società.

6. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che, al momento della richiesta di iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore della controparte, cause promosse contro il Comune di Aidone o contro

una qualsiasi delle società partecipate o aziende speciali del Comune o si trovino in conflitto di interesse con il Comune o di una delle predette società.

7. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso il comune di Aidone o di una qualsiasi delle società partecipate o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso o delle società partecipate, saranno immediatamente cancellati dal predetto Albo e decadranno da eventuali incarichi già attribuiti senza pretesa alcuna nei confronti dell'Ente.

Art. 5 - Modalità di iscrizione all'Albo Comunale

1. L'iscrizione nell'Albo ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, con l'indicazione delle sezioni (massimo 3 sezioni) a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o alla specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata, oltre che della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e dell'autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 dei requisiti indicati all'art 4 del presente regolamento e dalla seguente documentazione:

a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, corredata del documento di riconoscimento, in ordine ai requisiti di cui all'art. 4 sopra indicati ed ai seguenti stati:

- l'indicazione dei dati personali e dei nominativi degli eventuali componenti lo studio associato;
 - numero di iscrizione alla Cassa forense;
 - indicazione della partita iva se soggetto obbligato;
 - indicazione della pec, l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni, domicilio professionale, recapiti telefonici;
 - eventuale abilitazione al patrocinio aventi le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso e relativa data;
 - assenza di cause ostative per contrarre con la Pubblica amministrazione;
 - non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
 - non essersi reso colpevole di false dichiarazioni;
 - non avere subito sanzioni disciplinari dall'Ordine di appartenenza;
 - non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
 - essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;
- b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie delle specifiche sezioni dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione (massimo tre sezioni);
- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Aidone o in conflitto di interessi con il Comune per la durata del rapporto instaurato;
- d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

- e) L'impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, delle ragioni per agire o resistere in giudizio;
 - f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità;
 - g) L'indicazione delle sezioni per le quali si richiede l'iscrizione;
 - h) Copia del presente avviso e dell'allegato disciplinare sottoscritti per presa visione ed accettazione.
3. L'iscrizione resta subordinata e condizionata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione e di verificare la regolarità contributiva alla Cassa Forense prima di procedere alla liquidazione dei compensi, ferma in ogni caso la responsabilità del professionista in caso di dichiarazioni false o mendaci.
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente. Per cui in caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che si intendono coinvolgere comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione nell'elenco dell'intero studio associato. Ugualmente, la presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione in più forme, singola e associata, comporta la non iscrizione o l'esclusione dall'elenco sia del singolo professionista sia dell'associazione professionale cui appartiene. In ogni caso, l'iscrizione dello studio associato avviene sulla base dei curricula dei singoli avvocati nelle diverse categorie per le quali essi possiedono i requisiti specifici prescritti. In caso di affidamento dell'incarico difensivo all'associazione professionale, sarà indicato l'avvocato prescelto per l'esecuzione dell'incarico.
5. L'iscrizione nell'Albo e nella sezione richiesta avviene mediante inserimento in ordine alfabetico. In ogni caso, le domande incomplete potranno essere sanate, per cui l'ufficio potrà richiedere chiarimenti e integrazioni, assegnando un termine perentorio entro cui il professionista potrà produrre eventuali controdeduzioni ovvero integrazioni documentali.
6. I soggetti inseriti nell'Albo dovranno comunicare, tempestivamente, qualunque variazione che dovesse intervenire sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo sia in merito ai propri recapiti professionali.
7. L'iscrizione all'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione o l'attribuzione di alcun diritto in capo al professionista in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali.
8. La presenza di situazioni o di posizioni in contrasto con le norme del Regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dallo stesso.
9. L'adozione del presente Regolamento determina la costituzione di un nuovo Albo di professionisti che verrà predisposto a seguito dell'approvazione del presente Regolamento e della pubblicazione dell'apposito avviso. Fino alla costituzione del nuovo elenco di professionisti, resterà vigente l'elenco precedente.

Art. 6 - Modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dell'Albo

1. In fase di prima attuazione, l'iscrizione nell'Albo sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa, ove è incardinato il servizio contenzioso, di un avviso da pubblicare sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente in ogni altra modalità adeguata a darvi la più ampia diffusione.
2. L'iscrizione nell'Albo, a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa, consegue alla verifica della regolarità e completezza delle istanze e della documentazione prodotta all'atto della istanza, come esplicitato

nell'articolo precedente. E' facoltà del Responsabile dell'Area Amministrativa richiedere integrazioni, volte a sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di iscrizione e/o della documentazione allegata. I nominativi dei professionisti ritenuti idonei sono inseriti nell'elenco, nelle relative sezioni (massimo tre per ciascun professionista), in ordine alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

3. L'elenco così formato sarà sempre aperto all'iscrizione di professionisti in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e sarà soggetto ad aggiornamento periodico, almeno una volta l'anno dalla sua istituzione, mediante l'inserimento delle richieste ritenute idonee. I professionisti già iscritti non devono ripresentare alcuna istanza, salvo che intendano segnalare variazioni significative relative a competenze ed esperienze nelle more maturate. L'aggiornamento avviene con le medesime modalità previste per la costituzione dell'elenco ovvero con provvedimento di pubblicazione del bando del Responsabile dell'Area Amministrativa, previa istruttoria dell'ufficio contenzioso. L'ufficio deve effettuare con cadenza periodica, altresì, revisioni straordinarie dell'elenco, acquisendo dagli iscritti dichiarazione attestante il permanere dei requisiti per l'iscrizione, procedendo alla cancellazione dei professionisti per i quali i requisiti stessi siano venuti meno o che ne abbiano fatto espressa domanda.

4. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Aidone - Sezione Amministrazione Trasparente.

5. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016(GDPR), i dati personali forniti in sede di iscrizione nell'Albo o acquisiti a tal fine dall'Amministrazione, in qualità di titolare del trattamento, sono finalizzati all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le necessità indicate dal presente Regolamento.

Art. 7 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta dall'Ente nei confronti del professionista che:

- a) ne abbia fatto formale richiesta;
- b) abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
- c) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- d) abbia assunto un incarico di patrocinio legale contro l'Ente o una qualsiasi delle società partecipate o Aziende speciali del Comune o si trovi in conflitto con gli interessi del Comune di Aidone o di una delle predette società ed aziende;
- e) non abbia assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;
- f) si sia reso responsabile di gravi inadempienze nella gestione dell'incarico e/o nello svolgimento della difesa dell'Ente;
- g) abbia avuto la revoca dell'incarico per motivi ad esso imputabili.

2. La cancellazione, salvo la fattispecie enucleata al punto a) del 1 comma, è preceduta da apposito preavviso.

Art. 8 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale, previa acquisizione obbligatoria della relazione del Responsabile EQ di Area a cui afferisce la controversia *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente. A seguito di deliberazione la determinazione di affidamento del patrocinio è assunta dal Responsabile dell'Area Ammini-

strativa o da altro Responsabile competente per materia che individua il nominativo del professionista esterno all'Ente a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. Si procederà seguendo la medesima procedura anche in caso di costituzione di parte civile in procedimenti penali e in caso di affidamento a professionisti non iscritti nell'elenco per procedimenti complessi che richiedono specifiche specializzazioni e alte professionalità.

2. La scelta è effettuata a seconda della tipologia di contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei criteri di seguito specificati:

- a) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum vitae;
- b) casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- c) rotazione fra i professionisti inseriti nell'albo, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo;
- d) assenza di conflitto di interesse con riguardo al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

3. Ferma l'esclusione dell'applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 disposta dall'art. 56, comma 1, lettera h) e ferma l'applicazione dei tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, D.M. n. 147/2022 e s.m.i., altresì, al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico, il Responsabile EQ dell'Area Amministrativa, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, può provvedere a consultare tre professionisti iscritti nell'Albo, individuati secondo i criteri sopra menzionati e nel rispetto del principio di rotazione fra gli iscritti, anche al fine di acquisire, oltre il preventivo di parcella, un parere preliminare in ordine alla sussistenza di fatto e di diritto, circa le ragioni di agire o di resistere in giudizio.

4. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non essere in conflitto con gli interessi del Comune o di una delle società partecipate o Aziende Speciali del Comune e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto statuito dal Codice deontologico forense e dal Codice di comportamento del Comune di Aidone, la cui inosservanza comporta la risoluzione del contratto.

5. La deliberazione di incarico è comunicata al legale designato, unitamente alla documentazione afferente il contenzioso.

Art. 9 - Deroghe al criterio della rotazione

1. Il criterio della rotazione è ritenuto comunque derogabile per le motivazioni indicate di seguito:

- a) nei casi di prosecuzione di un contenzioso nei gradi di giudizio successivo al primo;
- b) nei casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento dell'incarico legale al professionista che abbia già conosciuto e trattato, in precedenza e con esiti positivi, la medesima materia;
- c) nei casi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza il cui approccio richieda il possesso di una idonea, peculiare, specializzazione ed esperienza professionale; in tali casi il Responsabile di Area, potrà affidare incarichi a soggetti non compresi nell'elenco, in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento.

Art. 10 - Contenuto minimo dell'atto di incarico

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente avere il seguente contenuto:

- a) l'indicazione del valore della causa specificando se la causa ha un valore indeterminabile;
- b) il compenso professionale definito ai valori minimi di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022 in rapporto allo scaglione di riferimento determinato dal valore della causa.
- c) per le cause di valore dichiarato "indeterminabile", al conferimento dell'incarico il compenso sarà parametrato, quale scaglione di riferimento, allo scaglione "valore indeterminabile bassa complessità", salva diversa esplicita decisione dell'Ente.

Art. 11 - Obblighi del professionista incaricato

1 Il professionista incaricato alla difesa del Comune di Aidone ha l'obbligo:

- a) di aggiornare l'Ente sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e delle date dei rinvii, con la specificazione dell'attività da svolgersi e, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, di comunicare tempestivamente, in ragione dell'andamento processuale, della convenienza ovvero dell'opportunità per l'Ente di intraprendere una trattativa per una transazione della controversia, rendendo un dettagliato parere scritto anche in ordine alla disponibilità della controparte ad una transazione della lite e alla eventuale proposta di transazione giudiziale di quest'ultima. Nell'ipotesi di convenienza di addivenire ad una transazione, sulla base di una relazione del legale che ne attesti la convenienza per l'Ente rispetto all'alea dell'esito del giudizio, il legale dovrà predisporre uno schema di atto di transazione o provvederà a verificare la coerenza, qualora predisposto dalla controparte. L'atto prodotto, controfirmato anche dal legale di parte avversa, formerà oggetto di proposta di deliberazione dell'organo collegiale.
- b) di relazionare sullo stato generale del giudizio;
- c) di inviare copia di ogni memoria, atto di costituzione, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- d) di comunicare lo stato della causa e il giudizio prognostico sulla probabilità di soccombenza entro la chiusura di ciascuna annualità, ai fini della quantificazione del fondo rischi contenzioso e delle operazioni connesse al riaccertamento dei residui;
- e) di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi o per impugnare provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato in caso di soccombenza;
- f) di rendere formale parere sull'opportunità e la convenienza per l'Ente di nominare un consulente tecnico di parte;
- g) di assicurare la propria disponibilità ad effettuare incontri, se necessario e richiesto dall'Ente;
- h) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
- i) di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le ragioni che determinano un conflitto di interesse, anche solo potenziale, con l'Ente oppure le cause di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvenute nel corso del rapporto professionale. L'Amministrazione, in tali ipotesi, revocherà l'incarico corrispondendo al legale il compenso dovuto per l'attività svolta;
- l) di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- m) di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento di iscrizione nell'Elenco;

- n) di sottoscrivere il relativo disciplinare di incarico professionale;
- o) di richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- p) segnalare gli atti opportuni al fine di evitare danni o lievitazione di costi anche processuali

i) Art. 12 – Compenso professionale e spese

1. I compensi di cui al presente Regolamento saranno applicati a far data dalla sua pubblicazione e corrisposti ai legali che accetteranno l'incarico alle condizioni di cui al medesimo.
2. Il compenso del professionista sarà determinato sulla base dei parametri forensi di cui al DM 52/2014, come aggiornati dal DM 147/2022, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa, ai valori minimi.
3. Per le cause di valore indeterminato verrà preso a riferimento lo scaglione ricompreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, ai valori minimi, sui quali il professionista dovrà offrire eventuale abbattimento.
4. Per gli incarichi non conclusi, ovvero per prosecuzioni di precedenti incarichi, si terrà conto dell'opera effettivamente svolta, secondo le fasi previste nelle tabelle di cui al D.M. 55/2014 Mod. DM: 147/2022, i criteri di cui al presente articolo.
5. Qualora il procedimento si concluda con una conciliazione giudiziale ovvero con un negozio di transazione stragiudiziale, il compenso è erogato in considerazione della fase in cui si trova la vertenza maggiorata del 10% nel caso in cui il legale abbia favorito la soluzione conciliativa favorevole all'Ente.
6. In caso di conferimenti di incarichi per diversi giudizi aventi lo stesso oggetto o riguardanti la stessa fattispecie di altri incarichi affidati allo stesso legale per omogeneità, per il primo incarico sarà corrisposto il compenso determinato secondo i criteri di cui al presente articolo, mentre per ciascuno di quelli successivi si applicherà un abbattimento del 40%.
7. Fatte salve diverse disposizioni del giudice in riduzione del compenso dovuto al legale, lo stesso sarà ridotto del 20% in caso di soccombenza dell'Ente ove il legale abbia formulato un parere positivo, in termini di probabilità di vittoria, in ordine all'opportunità di agire o resistere in giudizio in fase introduttiva del giudizio stesso.
8. In caso di studi associati il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
9. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvedere, a sue cure e spese, in ordine alla predetta incombenza.
10. Il Responsabile del Servizio contenzioso provvederà all'impegno di spesa e alle relative liquidazioni, solo a seguito di emissione della fattura.
11. Nel caso in cui venga in via eccezionale dato un incarico congiunto a più avvocati, poiché lo richiede la rilevanza dell'atto stesso, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato unico ai fini del compenso.
12. La corresponsione dei corrispettivi viene effettuata, di norma, al termine dell'incarico. Può, tuttavia, essere previsto che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico con saldo al termine dello stesso.

13. L'ammontare della somma corrisposta a titolo di acconto per spese e onorario, non dovrà superare il 30 % del corrispettivo. Per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superano l'importo complessivo di euro 1.500,00 l'acconto dovrà essere erogato nella misura massima di euro 300,00.

Art. 13 – Registro degli incarichi

1. Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza è istituito un registro degli incarichi nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti e i corrispondenti oneri finanziari. La tenuta dello stesso è affidata al Servizio Contenzioso.

Art. 14 – Pubblicità

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune di Aidone è reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente, nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della PA;

2. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

Art. 15 – Tutela della privacy

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 i dati personali comunicati saranno oggetto di trattamento e gestione da parte del Servizio Contenzioso e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la procedura in oggetto.

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aidone, nella persona del Responsabile di Area Amministrativa.

Art. 16 – Norme finali

1. Il presente Regolamento abroga tutte le norme regolamentari comunali con esso contrastanti.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, nonché al Codice di deontologia professionale.



Comune di Aidone
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna

Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI SINGOLI INCARICHI

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____, con la quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni per la difesa dei diritti e degli interessi del Comune di Aidone, "Regolamento comunale per la disciplina delle modalità e dei criteri per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni per la difesa e la rappresentanza in giudizio" ed è stata disposta la costituzione di apposito Albo (c.d. Short List) di Avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio legale;

AVVISA

Che è indetta procedura pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rotazione, pubblicità, finalizzata alla formazione di un Albo, distinto per tipologia di contenzioso, cui attingere per l'eventuale affidamento esterno di incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio del Comune di Aidone, da utilizzarsi per la difesa in giudizio o la proposizione di azione legale, secondo le prescrizioni contenute nel sopra menzionato Regolamento e nella normativa vigente.

Art. 1. OGGETTO

Si rende noto che è istituito un elenco comunale di Avvocati da cui attingere per procedere al conferimento di incarichi di rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, nonché di consulenza legale da fornire in preparazione di uno dei predetti procedimenti o qualora vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento. La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e l'utilizzo dell'elenco sono informati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. L'elenco verrà formato, tenuto ed aggiornato dal Servizio Contenzioso, incardinato presso l' Area Amministrativa, del Comune di Aidone. Dopo l'approvazione da parte del Responsabile EQ di Area competente, verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente, all'Albo pretorio on line, nella sezione Avvisi e nella sottosezione "bandi gara e contratti" di Amministrazione Trasparente.

Art. 2. ISTANZA DI ISCRIZIONE: DURATA, TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La durata dell'iscrizione all'elenco degli Avvocati del Comune di Aidone è a tempo indeterminato e l'albo verrà aggiornato annualmente, sulla scorta delle nuove istanze che perverranno successivamente alla pubblicazione del nuovo avviso.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore ____ del _____ mediante:

a) consegna brevi manu all'ufficio protocollo dell'Ente, Piazza Umberto I, n. 1, Aidone (EN);

b) invio mediante pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.aidoneonline.it

La domanda di iscrizione con i relativi documenti allegati dovrà contenere tutto quanto espressamente indicato dall'art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità e dei criteri per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni per la difesa e la rappresentanza in giudizio, come di seguito riportato:

L'iscrizione nell'Albo ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, con l'indicazione delle sezioni (massimo tre) a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata da autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 dei requisiti indicati dall'art. 4 del Regolamento stesso e dalla seguente documentazione di cui all'art. 5 del Regolamento:

a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, corredata del documento di riconoscimento, in ordine ai requisiti di cui all'art. 4 sopra indicati ed ai seguenti stati:

-l'indicazione dei dati personali e dei nominativi degli eventuali componenti lo studio associato;

-numero di iscrizione alla Cassa forense;

-indicazione della partita iva se soggetto obbligato;

-indicazione della pec, l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni, domicilio professionale, recapiti telefonici;

-eventuale abilitazione al patrocinio aventi le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso e relativa data;

- assenza di cause ostantive per contrarre con la Pubblica amministrazione;

- non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

- non essersi reso colpevole di false dichiarazioni;

- non avere subito sanzioni disciplinari dall'Ordine di appartenenza;

- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;

- essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie delle specifiche sezioni dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione (massimo tre sezioni);

c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Aidone o in conflitto di interessi con il Comune per la durata del rapporto instaurato;

d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostantive al mantenimento dell'iscrizione;

e) L'impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, delle ragioni per agire o resistere in giudizio;

- f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità;
- g) L'indicazione delle sezioni per le quali si richiede l'iscrizione;
- h) Copia del presente avviso e dell'allegato disciplinare sottoscritti per presa visione ed accettazione.

L'iscrizione resta condizionata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- b) curriculum vitae e professionale nel formato standard Europeo (pdf aperto), dal quale si evinca, con chiarezza, il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato con indicazione puntuale delle esperienze professionali maturate nelle sezioni per cui si chiede l'iscrizione; ai sensi dell'attuale normativa, in calce al curriculum, dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)".
- e) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità.
- d) Autocertificazione contenente le dichiarazioni previste nel presente avviso agli artt.2 e 3 (ai sensi dell'Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445).

Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno essere prodotti per ciascun legale che lo studio associato intende coinvolgere nello svolgimento degli incarichi.

In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che si intendono coinvolgere comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione nell'elenco dell'intero studio associato. Ugualmente, la presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione in più forme, singola e associata, comporta la non iscrizione o l'esclusione dall'elenco sia del singolo professionista sia dell'associazione professionale cui appartiene. In ogni caso, l'iscrizione dello studio associato avviene sulla base dei curricula dei singoli avvocati nelle diverse categorie per le quali essi possiedono i requisiti specifici prescritti. In caso di affidamento dell'incarico difensivo all'associazione professionale, sarà indicato l'avvocato prescelto per l'esecuzione dell'incarico.

L'iscrizione nell'elenco nella sezione richiesta avviene mediante inserimento in ordine alfabetico.

I soggetti inseriti nell'elenco dovranno comunicare, tempestivamente, qualunque variazione che dovesse intervenire sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco sia in merito ai propri recapiti professionali.

L'iscrizione in elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione o l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali.

Le istanze che perverranno oltre il suddetto termine perentorio saranno valutate all'atto dell'aggiornamento dell'elenco, che avverrà con periodicità annuale.

Art. 3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE DEI CANDIDATI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO.

Per conseguire l'iscrizione all'elenco, gli avvocati istanti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti così come elencati dall'art. 4 del Regolamento comunale per la

disciplina delle modalità e dei criteri per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni per la difesa e la rappresentanza in giudizio:

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione precedente, né di avere cause ostative a contrarre con la P A;

d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni.

f) assenza di conflitto di interessi con il Comune di Aidone, anche potenziale, consistente nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro il Comune di Aidone e nell'impegnarsi a non assumere per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco e fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell'Ente, con la precisazione che nel caso si tratti di studio associato detta condizione deve essere soddisfatta da tutti i legali che ne fanno parte;

g) non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, o del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, né avere cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione precedente;

h) non aver rappresentato controparti in controversie contro il Comune di Aidone negli ultimi due anni in cause di diritto civile, penale, amministrativo ed in procedimenti stragiudiziali e fintanto che i giudizi siano pendenti;

i) non essere stati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 444 cpp per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per reati contro la pubblica amministrazione o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

l) non avere commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova nell'esercizio della propria attività professionale;

m) non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

n) essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione vigente;

o) essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;

p) non avere subito provvedimenti giudiziari, né avere in corso procedimenti in sede giudiziale, di condanna per inadempimenti contrattuali afferenti incarichi assunti con una pubblica amministrazione;

q) non avere in corso procedure di verifica e di accertamento da parte della Corte dei Conti, relativamente ad atti o fatti compiuti nell'espletamento di incarichi professionali conferiti da una pubblica amministrazione, per danno erariale;

r) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni; di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal d.lgs 159 del 2011;

- s) insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 a 98 D.Lgs. 36/2023;
- t) essere in possesso dell'assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, in corso di validità;
- u) avere preso visione e impegnarsi a rispettare le disposizioni del Codice di Comportamento vigente nel Comune di Aidone;
- v) avere preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Inoltre, in caso di associazione di professionisti o di società tra avvocati, i requisiti per l'inserimento nell'elenco dei legali esterni all'Ente devono essere riferiti a ciascuno dei professionisti associati/soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e perdurare durante tutto il periodo di iscrizione nell'Albo.

Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che, al momento della richiesta di iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore della controparte, cause promosse contro il Comune di Aidone o contro una qualsiasi delle società partecipate o aziende speciali del Comune o si trovino in conflitto con gli interessi del Comune o di una delle predette società.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso il Comune di Aidone o una qualsiasi delle società partecipate o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso o delle società partecipate, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

La scelta dei legali cui affidare gli incarichi di cui al precedente articolo 1 avviene a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione della Giunta Municipale che autorizza il Sindaco a promuovere una controversia o a resistere in un giudizio, adottata sulla base di apposita relazione istruttoria del Responsabile EQ di Area competente all'esercizio dei poteri gestionali afferenti la cura degli interessi oggetto della controversia.

Il professionista viene individuato, sulla base dei seguenti criteri come indicati dall'art. 8 del Regolamento:

- a) specificità, complessità, valore della controversia;
- b) esperienza maturata in relazione all'oggetto dell'incarico, come documentata nel curriculum presentato all'atto dell'iscrizione nell'elenco aperto;
- c) analogia, consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso o analogo oggetto, per ragioni di continuità nella linea di difesa;
- d) rotazione degli incarichi;

L'incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l'incarico.

La formazione dell'elenco è finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di rotazione, trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici.

Art. 4 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Il Comune di Aidone, all'atto di conferimento dell'incarico professionale, quantifica l'importo del compenso sulla base dei parametri previsti dall'art. 12 del Regolamento.

Il conferimento dell'incarico avviene in forma scritta prima della costituzione in giudizio. Prima del conferimento dell'incarico, anche ai sensi dell'art. 24 del Codice deontologico forense, il professionista presenta una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

Il Comune, di norma, non conferisce incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura del contenzioso implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. Ricorrendo tali casi l'atto di nomina dovrà essere adeguatamente motivato ed il compenso sarà unico

Il professionista incaricato ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico la stima del rischio da soccombenza, nonché di aggiornare il Comune sullo stato di avanzamento del contenzioso ad ogni scadenza processuale, indicando l'attività svolta e allegando, in formato elettronico, copia dei verbali d'udienza, copia di memorie, comparse o altri scritti difensivi redatti nell'esercizio del mandato o prodotti da controparte. L'Ente si riserva di chiedere in qualsiasi momento copia integrale del fascicolo di causa. Ogni anno, entro il 30 giugno, il professionista aggiorna la stima del rischio soccombenza, alla luce dell'andamento della causa.

Art. 5 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

I rapporti giuridici e finanziari sono regolati, in disparte il conferimento della procura alle liti, da un disciplinare che contiene le seguenti indicazioni:

- a) il compenso da riconoscere al professionista, che non potrà superare l'importo determinato in base al precedente punto e l'eventuale fondo spese per anticipazioni;
- b) gli obblighi di comunicazione assunti dal professionista;

Art. 6 -LIQUIDAZIONI

Il compenso a saldo sarà liquidato a conclusione del grado di giudizio, dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) copia della sentenza o del provvedimento che definisce il giudizio;
- b) documento fiscale redatto secondo quanto pattuito. La liquidazione del saldo avverrà nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura in formato elettronico.

Il Comune può autorizzare il legale alla distrazione in suo favore delle spese legali liquidate in sentenza a favore dell'Ente e a carico di parte soccombente. In tale ipotesi, il legale dovrà dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta riscossione, per consentire agli uffici competenti gli adempimenti contabili consequenziali.

Art. 7- AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI DALL'ELENCO

Gli avvocati iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei requisiti richiesti e dichiarati per l'iscrizione, di cui ai precedenti punti e di cui al Regolamento.

Qualora venga meno anche solo uno di detti requisiti, potrà essere valutata e disposta la cancellazione dall'elenco.

Art. 8 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CARATTERE ECCEZIONALE

Il Comune di Aidone potrà, comunque, affidare gli incarichi di cui all'art. 1 ad avvocati non iscritti all'elenco in questione, nelle ipotesi di controversie complesse o di valore economico elevato che rendono opportuno affidare la difesa e rappresentanza dell'Ente a docenti universitari o a riconosciuti specialisti della materia oggetto del ricorso.

Art. 9 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.

196 e del D.Lçgs. n. 101/2018, il Comune di Aidone opera in qualità di “titolare” in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso.

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Aidone in qualità di titolare del trattamento è finalizzato all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all’utilizzo dell’elenco per le finalità indicate all’art. 1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché, in generale, per consentire l’espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l’iscrizione.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Art. 11 - PUBBLICITA’

Il presente avviso, viene pubblicato, all’albo pretorio on-line, sul profilo committente “amministrazione trasparente” sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, nella apposita sezione avvisi del sito web istituzionale dell’Ente, e sarà, altresì, trasmesso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Enna per darne ampia diffusione.

Per ogni eventuale informazione o comunicazione inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al funzionario del Servizio Contenzioso.

**Al Responsabile dell'Area Amministrativa
del Comune di Aidone**

Domanda per l'inserimento nell'Albo degli Avvocati esterni per il conferimento di incarichi legali e di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Aidone.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____,
 provincia di _____, il _____, C.F. _____
 P.Iva _____, con studio in _____
 Via _____, Tel. _____, fax _____,
 Tel mobile _____, e-mail _____
 Pec _____

Preso visione del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità e dei criteri per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per la difesa e la rappresentanza in giudizio e dell'Avviso, nonché dei suoi contenuti;

In qualità di singolo/a Professionista

oppure

In qualità di socio/a dello studio associato denominato _____

oppure

In qualità di legale rappresentante della società di professionisti denominata _____

Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

CHIEDE

Di essere iscritto/a nell'Elenco degli Avvocati del Comune di Aidone per le seguenti tipologie di contenzioso (spuntare le sezioni nelle quali si intende essere iscritto/a, per un massimo di tre):

SEZIONE A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO:

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Consiglio di Stato – Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche;

SEZIONE B – CONTENZIOSO CIVILE:

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace – Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Civile;

SEZIONE C – CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO:

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del Lavoro – Corte di Appello – Cassazione Civile.

SEZIONE D – CONTENZIOSO PENALE:

Assistenza e patrocinio presso Giudice di pace – Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Penale.

☉ **SEZIONE E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO:**

Assistenza e patrocinio presso la Commissione Tributaria di primo grado – Commissione Tributaria di secondo grado – Cassazione.

☉ **SEZIONE F – CONTENZIOSO CONTABILE**

Assistenza e patrocinio dinanzi alla Corte dei Conti a difesa dell'Ente

☉ **- SEZIONE G - CONTENZIOSO SOCIETARIO:**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili Tribunale – Corte di Appello e Cassazione.

E A TAL FINE DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, _____ e di avere un'ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente, né di avere cause ostative a contrarre con la P A;

d) di non avere condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

e) di essere iscritto all'Albo Professionale degli Avvocati di _____ da almeno 3 (tre) anni, dal _____.

f) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con il Comune di Aidone, anche potenziale, consistente nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro il Comune di Aidone e nell'impegnarsi a non assumere per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco e fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell'Ente, con la precisazione che nel caso si tratti di studio associato detta condizione deve essere soddisfatta da tutti i legali che ne fanno parte;

g) di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, o del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, né avere cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione procedente;

h) di non aver rappresentato controparti in controversie contro il Comune di Aidone negli ultimi due anni in cause di diritto civile, penale, amministrativo ed in procedimenti stragiudiziali e fintanto che i giudizi siano pendenti;

i) di non essere stato destinatario di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 444 cpp per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per reati contro la pubblica amministrazione o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

- l) di non avere commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova nell'esercizio della propria attività professionale;
- m) di non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- n) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione vigente;
- o) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;
- p) di non avere subito provvedimenti giudiziari, né avere in corso procedimenti in sede giudiziale, di condanna per inadempimenti contrattuali afferenti incarichi assunti con una pubblica amministrazione;
- q) di non avere in corso procedure di verifica e di accertamento da parte della Corte dei Conti, relativamente ad atti o fatti compiuti nell'espletamento di incarichi professionali conferiti da una pubblica amministrazione, per danno erariale;
- r) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni; di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal d.lgs 159 del 2011;
- s) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 a 98 D.Lgs. 36/2023;
- t) di essere in possesso dell'assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, in corso di validità, n. _____, contratta con la Compagnia _____, con scadenza il _____;
- u) di avere preso visione e impegnarsi a rispettare le disposizioni del Codice di Comportamento vigente nel Comune di Aidone;
- v) di avere preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

DICHIARA ALTRESI'

di impegnarsi, in caso di affidamento dell'incarico:

1. a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune, né personalmente, né tramite propri procuratori e collaboratori di studio ed a rinunciare formalmente ad eventuali incarichi professionali già assunti nei confronti dell'Ente, a far data e per l'intero periodo di validità dell'instaurando rapporto professionale con l'Ente, conformemente a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
2. di aver preso visione dell'avviso pubblico inerente l'anno di riferimento e del disciplinare di incarico per un eventuale incarico di rappresentanza, comunicando sin da ora l'accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute;
3. a rendere dichiarazione, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
4. al contenimento del compenso professionale non superiore ai parametri minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle di cui al DM n. 55/2014, modificate dal DM 147/2022;
5. a fornire, in ottemperanza alla legge n. 136/2010, il proprio conto corrente (postale o bancario) dedicato, anche in via esclusiva, al pagamento da parte della Pubblica Amministrazione delle competenze maturate, con indicazione della/e persona/e eventualmente delegata/e ad operare sul medesimo conto corrente;

DICHIARA INFINE

1. di impegnarsi a comunicare al Comune di Aidone, per tutto il periodo di iscrizione al medesimo elenco, l'assunzione di eventuali incarichi che potrebbero far venir meno uno o più dei requisiti suesposti;
2. di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione dei requisiti richiesti e delle dichiarazioni rese con la sottoscrizione del presente atto ovvero l'eventuale volontà di non essere più iscritto al medesimo elenco;
3. di essere consapevole che l'eventuale inserimento nell'elenco di cui all'oggetto non fa sorgere in capo al richiedente alcun diritto all'affidamento dei relativi incarichi da parte del Comune di Aidone;
4. di essere consapevole che l'Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, potrà comunque avvalersi di professionisti non compresi nel suddetto elenco.

Allegare:

- a) Curriculum vitae;
- b) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
- c) Sintetica scheda riepilogativa della carriera professionale, correlata al settore prescelto, con indicazione degli incarichi svolti nell'interesse della P.A.

Data _____

In fede

Informativa ai sensi del R.E. 679/2016 (D.Lgs. n. 101/2018) (Codice in materia dei dati personali).

Si informa che: il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Aidone (EN). I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità e dei criteri per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per la difesa e la rappresentanza in giudizio.

Autorizzo il consenso

Data _____

Firma _____



Comune di Aidone
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna

AREA AFFARI GENERALI

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Comune di Aidone, con la presente scrittura privata avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del codice civile;

TRA

Il Comune di Aidone, con sede legale presso il Palazzo Municipale in Aidone, Piazza Umberto I, 1, Codice Fiscale 80001220864, in persona di _____, nella qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali dell'Ente, giusta nomina con Determina Sindacale n. _____ del _____, il/la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta Comune di Aidone;

E

l'Avvocato _____ (in seguito chiamato incaricato), nato/a a _____ il _____ con Studio Legale in _____ Via _____ indirizzo pec: _____ e-mail: _____, C.F. : _____ e partita IVA _____ iscritto all'Albo degli avvocati del Foro di _____.

RITENUTO opportuno e conveniente per l'Ente disciplinare anche gli aspetti operativi dell'incarico allo scopo di ottimizzare la strategia difensiva dell'Ente, assicurando che la prestazione risulti efficace, pur nella consapevolezza della natura di obbligazione di mezzi e non di risultato della prestazione medesima, e decidere sulle opportunità difensive e sugli strumenti giudiziali e stragiudiziali previsti e azionabili nella fattispecie delineando la linea difensiva.

PREMESSO CHE

-con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato autorizzato il Sindaco pro tempore a resistere o agire in giudizio per la causa _____ ;

-con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa si è proceduto a conferire incarico legale per la tutela cautelativa a difesa dell'Ente nel ricorso

_____, nominando l'avv. _____ sopra meglio generalizzato/a, quale incaricato/a della rappresentanza e difesa dell'Ente;

-che è necessario, ai sensi di legge, provvedere alla stipula del disciplinare di incarico, altresì, con riguardo alla quantificazione dei compensi professionali e delle spese di giudizio, da calcolare secondo i parametri e i criteri, previsti dal D.M. n. 55/2014, successivamente modificato dai D.M. n. 147/2022, applicando i minimi tariffari, e nel rispetto di quanto statuito dal Regolamento comunale;

-che le parti, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successivo D.Lgs. n. 101/2018 si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il presente rapporto contrattuale;

-che l'Avv. _____, dichiara che lo Studio Legale ha stipulato apposita copertura assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità professionale n. _____, con la Compagnia Assicurativa, in corso di validità e con scadenza il _____;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico di patrocinio giudiziale e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Articolo 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale di Aidone nella causa di cui alla deliberazione di Giunta n. _____ del _____ sopra richiamata. A tal fine il Sindaco pro tempore n. q. di Legale Rappresentante rilascia apposita e formale procura, con tutte le più ampie facoltà di legge.

Articolo 2

L'incarico è conferito solamente per il presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore deliberazione e successiva determinazione del Responsabile di Area competente. L'Avvocato incaricato dichiara, formalmente, di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. L'Avvocato si impegna, altresì, nel periodo di vigenza del presente disciplinare, a non svolgere in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Aidone e in conflitto di interesse con lo stesso.

Articolo 3

Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il professionista incaricato, oltre ad accettare integralmente le condizioni ivi contenute, dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con l'Amministrazione Comunale e che, con riferimento

alle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, non ricorre alcuna altra causa di inconferibilità o incompatibilità a svolgere l'incarico oggetto del presente disciplinare. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione della predetta prescrizione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il disciplinare ai sensi dell'art.1453 e ss. del codice civile. L'avvocato, pertanto, dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica), né di essersi occupato in alcun modo della vicenda in parola per conto della controparte e/o di terzi, né di trovarsi in qualunque altra situazione di incompatibilità rispetto al conferimento dell'incarico, alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette condizioni di incompatibilità, il Comune ha facoltà di revocare l'incarico conferito, ai sensi dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile. L'Avvocato si impegna a rendere edotto il Comune, tempestivamente, circa l'eventuale insorgere di qualcuna delle predette condizioni di incompatibilità. A tal fine l'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, l'Amministrazione entro 10 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'insorgere di una delle predette condizioni procederà a risolvere il presente disciplinare. Il professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti Comune di Aidone. A tal fine, le parti danno atto che l'Amministrazione ha trasmesso al Professionista, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del decreto stesso e copia del citato Codice di comportamento integrativo, per una loro più completa e piena conoscenza. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Aidone sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al professionista incaricato il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 4

L'avvocato si impegna ad applicare ed a percepire, per l'incarico ricevuto, oggetto del presente disciplinare, i compensi parametrati al valore minimo della liquidazione previsto dal D.M. n.140/2012 e ss.mm.ii. , ridotti del 10% , sia in caso di soccombenza del

Comune che in caso di compensazione delle spese operata dal Giudice. Tale compenso deve intendersi onnicomprensivo per la difesa dell'Ente nel presente grado di giudizio.

Articolo 5

Si intende compresa nel compenso così come sopra stabilito ogni attività accessoria (quali a titolo di esempio gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica e telematica o collegiale con il cliente, ecc.) nonché ogni altra voce non espressamente contemplata nel predetto D.M n.140/2012 e ss.mm.ii. .

Articolo 6

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, l'avvocato nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal Giudice e non potrà pretendere dal Comune ulteriori somme a qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque facendo riferimento a quanto stabilito dal D.M. 140/2012 e ss.mm.ii. e, al precedente articolo 4).

Articolo 7

All'avvocato spetta un compenso di Euro _____ onnicomprensivo così come statuito.

Articolo 8

L'importo dovuto a saldo, nei limiti del preventivo pro-forma predisposto dal legale deve pervenire all'Ente entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla stipula della presente (al fine di prevedere adeguata copertura finanziaria) e verrà liquidato all'avvocato dall'Ente solo al termine del grado del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura e/o parcella, redatta facendo riferimento a quanto stabilito dal D.M. 140/2012 e ss.mm.ii. e, al precedente articolo 4), corredata con il provvedimento conclusivo del giudizio per il quale l'incarico è stato conferito. In caso di contestazione del saldo o di difformità dello stesso rispetto al compenso complessivo pattuito, ed in mancanza di diversa determinazione ad opera del giudice, la fattura dovrà essere corredata dal visto di conformità e/o congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Articolo 9

L'avvocato si impegna a prendere visione della documentazione relativa alla pratica direttamente al Comune in orari preventivamente concordati col Responsabile dell'Ufficio; a redigere e depositare tutti i più utili, opportuni e necessari scritti difensivi; ad intervenire alle udienze; a svolgere comunque tutta l'attività processuale connessa alla tutela in giudizio dei diritti e degli interessi del Comune; a relazionare e tenere

costantemente informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti sia orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune rimane comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. L'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede l'avvocato prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, l'avvocato assicura la propria presenza presso gli uffici del Comune per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dell'Ufficio Legale, ogni informazione e/o atto e/o provvedimento e/o documento utili alla difesa dell'Ente, all'uopo richiesti dall'Avvocato.

L'Avvocato dichiara di essere stato informato e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e D.Lgs. n. 101/2018 ed al D.Lgs. n. 56/2004 (Normative Antiriciclaggio); nonché di essere stato informato in ordine alla complessità dell'incarico ed agli oneri ipotizzabili.

L'Avvocato, prima di formulare i rituali atti processuali introduttivi e/o di costituzione in giudizio, dovrà valutare in base all'ordinaria competenza ed esperienza professionale la fondatezza dei motivi a sostegno delle ragioni e/o della difesa dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione per le conseguenti determinazioni, e confrontarsi in ordine alle strategie difensive con l'Ente.

Articolo 10

All'avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione il legale debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'avvocato incaricato principale, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti del Comune. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

Articolo 11

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nominato, previa comunicazione con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, fatto salvo l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata.

Articolo 12

L'avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto di rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi nei limiti di cui al punto 8) avuto riguardo all'utile che ne sia derivato per il Comune.

Articolo 13

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dall'avvocato.

Articolo 14

L'avvocato si obbliga inoltre ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Qualora la somma preventivata e gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa specifica motivazione. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero da ogni responsabilità professionale.

Articolo 15

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate.

Articolo 16

Il Comune secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e D.Lgs. n. 101/2018, informa l'avvocato, il quale ne prende atto e presta il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 17

Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Articolo 18

L'Avvocato autorizza la pubblicazione del presente contratto sul sito web dell'Amministrazione, che ha conferito l'incarico, e il curriculum vitae, così come dallo stesso trasmesso all'Ente, per la pubblicazione sul sito web nella sezione Incarichi, in osservanza alle norme di legge.

Articolo 19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Articolo 20

Il presente disciplinare sarà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 tariffa parte seconda allegata al D.P.R.n° 131/86 .Ogni -eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente disciplinare è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE

L'AVVOCATO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole previste dall'art. 1 all'art. 20.

PER IL COMUNE DI AIDONE

IL PROFESSIONISTA